

**Disciplinare tecnico per la gestione del Servizio Idrico
Integrato nell'ATO Ovest Imperiese**

Sommario

SEZIONE A – Disposizioni generali	3
ART. 1. Oggetto	4
ART. 2. Descrizione delle attività svolte	4
ART. 3. Altre attività idriche e non idriche	5
ART. 4. Responsabilità del Gestore	6
ART. 5. Documenti connessi	6
ART. 6. Studi, piani e strumenti informativi da predisporre	6
ART. 7. Piano di verifica e monitoraggio della pressione in rete.....	7
ART. 8. Piano di subentro nelle gestioni esistenti.....	7
ART. 9. Autorizzazioni, concessioni e permessi.....	8
SEZIONE B - Programma degli interventi.....	9
ART. 10. Modalità di realizzazione degli interventi	9
ART. 11. Redazione e aggiornamento periodico del piano degli interventi (PdI).....	10
ART. 12. Modalità di attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento	10
ART. 13. Modalità di attuazione di opere urgenti non previste	11
ART. 14. Monitoraggio degli interventi	11
ART. 15. Gestione delle aree di salvaguardia.....	11
SEZIONE C - Esecuzione e controllo della gestione, livelli di servizio obiettivo e relativi indicatori	13
ART. 16. Modalità di esecuzione della gestione	13
ART. 17. Sistemi di controllo della gestione	13
ART. 18. Indicatori di performance, di livello di servizio obiettivo e di livello di servizio.....	13
ART. 19. Monitoraggio del Gestore e informazione periodica.....	13
ART. 20. Struttura della Relazione annuale sulla Gestione (RsG).....	14
Area tecnica – settore acquedotto.....	14
Area tecnica – acque reflue e depurazione.....	14
Area tecnica – laboratori	14
Area tecnica – controllo utenze industriali.....	14
Area tecnica – consumi energetici	14
Area tecnica – emissione rifiuti.....	14
Area economico finanziaria	14
Area sviluppo della conoscenza	15
Area utenti e tariffe	15
Area gestione interna – risorse umane	15
Area soddisfazione dell’utenza – rispetto standard Carta dei Servizi	15
ART. 21. Customer Satisfaction.....	15
SEZIONE D - Rapporti tra il Gestore e l’ATO per il rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico e per il controllo degli stessi.....	17
ART. 22. Rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico in fognatura e in ambiente	17
ART. 23. Attività di controllo degli scarichi	17
SEZIONE E - Standard di conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato e modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	18
ART. 24. Criteri e principi generali	18
ART. 25. Standard di conservazione e funzionalità delle opere del SII.....	18
ART. 26. Manutenzione ordinaria, programmata e a rottura	19
ART. 27. Manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria programmata.....	19
ART. 28. Controllo della funzionalità delle opere del SII.....	19
ART. 29. Oneri a carico del gestore.....	19

ART. 30. Accordi interambito e gestione grossista.....	20
SEZIONE F - Penali.....	21
ART. 31. Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali.....	21
SEZIONE G - Disposizioni finali.....	23
ART. 32. Vigenza	23
ART. 33. Revisioni e aggiornamenti	23

SEZIONE A – Disposizioni generali

ART. 1. Oggetto

1. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte dell'EGATO al Gestore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento. Il presente disciplinare tecnico concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra le seguenti parti costituite:
 - EGATO Ovest Imperiese (di seguito "EGATO"), con sede in Viale Matteotti n.147 – 18100 IMPERIA;
 - RIVIERACQUA spa (di seguito "Gestore"), con sede legale in Lungomare Amerigo Vespucci n. 5 – 18100 Imperia (IM);
2. Il presente disciplinare tecnico costituisce parte integrante della Convenzione (di seguito "Convenzione") di affidamento del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra l'EGATO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato per la regolazione dei rapporti.
3. Il disciplinare ha per oggetto il Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII"), così come definito dalla Convenzione e dalla normativa vigente in materia, svolto dal Gestore all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese coincidente con il territorio della provincia di Imperia, ad esclusione dei comuni salvaguardati ex art. 147 del D.Lgs 152/2006. Fanno parte dell'ATO Ovest Imperiese altresì i comuni di Andora, Stellanello, Testico, facenti parte del territorio della Provincia di Savona.
4. Il Disciplinare, in particolare:
 - a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l'erogazione del SII;
 - b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all'ambiente;
 - c) stabilisce le norme tecniche per l'esercizio del SII;
 - d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l'erogazione del SII;
 - e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
 - f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza dell'EGATO sulle attività di gestione;
 - g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.
5. Alla gestione del servizio idrico integrato si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale di riferimento, come di volta in volta modificata ed integrata, e le disposizioni regolatorie dell'ARERA e degli altri organi competenti, rispetto alle quali il presente disciplinare tecnico si adegua se in contrasto o se origine di una duplicazione di oneri per il Gestore, nei modi e tempi concordati di volta in volta con il Gestore. Le Parti si riservano altresì la facoltà di richiedere un tavolo tecnico nei casi in cui a livello nazionale o regionale venisse legiferato/deliberato sulle materie che sono oggetto del presente disciplinare.

ART. 2. Descrizione delle attività svolte

1. Si intendono comprese nel servizio, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) la captazione e l'adduzione delle acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale, l'eventuale accumulo di dette acque in serbatoi, vasche, invasi, nonché la potabilizzazione e distribuzione tramite acquedotto di interesse pubblico fino al contatore compreso;

- b) la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti, ad eccezione di quanto specificato dal seguente comma 5;
 - c) la presentazione delle istanze funzionali all'avvio delle procedure autorizzatorie e concessorie, con relativi oneri, per l'individuazione e l'utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico (anche nuove) da collegare ad acquedotti pubblici;
 - d) gli studi e le opere per la protezione delle fonti di approvvigionamento idrico, per la riduzione delle perdite di rete e per la migliore gestione della risorsa;
 - e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate o nel tempo realizzate;
 - f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misura, controllo e telecontrollo dei servizi;
 - g) il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
 - h) in generale, la gestione del SII fino al contatore;
 - i) la sottoscrizione di apposite convenzioni di coordinamento con enti salvaguardati e soggetti operativi previo ottenimento di preventiva approvazione da parte dell'EGATO;
 - j) la collaborazione e l'assistenza tecnica/amministrativa necessaria all'EGATO per lo svolgimento delle attività di competenza, tra cui quelle previste dal D.lgs. 18/2023, dalla Direttiva Europea 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020;
 - k) il rilascio dei permessi di allaccio all'acquedotto e alla fognatura nei casi previsti dal regolamento;
 - l) la predisposizione degli elaborati progettuali e amministrativi eventualmente necessari a richiedere gli opportuni pareri di competenza, funzionali all'attuazione degli interventi inseriti nel Piano d'Ambito;
 - m) la verifica della funzionalità e l'installazione dei contatori installati presso le utenze;
 - n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari espropri, servitù, permessi, autorizzazioni e concessioni;
 - o) Ogni altro obbligo/ attività che la normativa europea o nazionale, la regolamentazione ARERA o altre fonti pongono in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
2. Sono altresì affidate al Gestore, nei modi descritti dal presente disciplinare:
- la programmazione, l'organizzazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi in attuazione del Piano d'Ambito;
 - l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
 - il servizio di pronto intervento;
 - la gestione tecnica e commerciale dell'utenza;
 - l'attività di monitoraggio e di controllo;
 - l'informatizzazione del patrimonio gestito;
- e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, l'elevata qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti.
3. Non si intendono ad oggi ricadenti nel SII le reti bianche e i relativi manufatti che collettano le acque meteoriche e di dilavamento urbano recapitanti in ambiente, comprese le relative attività manutentive ordinarie e straordinarie.

ART. 3. Altre attività idriche e non idriche

1. Tra le "altre attività idriche" che il Gestore dovrà assicurare, figurano:
- a) Collaborazione, se richiesta, alle attività di istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati; istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi.

b) Il Gestore, fermo restando quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs 152/2006, può realizzare ulteriori attività accessorie e connesse al Servizio Idrico Integrato, purché queste non vengano compensate dalla Tariffa. Nel caso il Gestore intenda svolgere le ulteriori attività di cui al presente comma che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio Idrico Integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'EGATO e ad altra autorità competente nel caso in cui l'attività richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente nazionale e regionale. L'EGATO, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionale vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione. La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività commerciali tra l'Autorità (EGATO) ed il Gestore

c) Ulteriori "altre attività idriche", diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate dall' EGATO.

2. Non si intendono ad oggi ricadenti nel SII le reti bianche e i relativi manufatti che colleghino le acque meteoriche e di dilavamento urbano recapitanti in ambiente, comprese le relative attività manutentive ordinarie e straordinarie

ART. 4. Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del SII secondo le disposizioni della Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
2. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto a adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, incluso gli adempimenti posti a carico dello stesso dalla regolamentazione ARERA.
3. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
4. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere al medesimo affidate, anche se restano di proprietà degli enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo.

ART. 5. Documenti connessi

1. Il presente disciplinare concorre a regolamentare ruoli e competenze conseguenti all'affidamento del SII al Gestore. Pertanto, è da ritenersi come parte di un corpo unitario, in quanto strettamente correlato e legato ai seguenti documenti:
 - Piano d'Ambito ed il Programma degli interventi;
 - Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'EGATO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Carta del servizio idrico integrato;
 - Regolamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e suoi allegati.

ART. 6. Studi, piani e strumenti informativi da predisporre

1. Al fine di garantire un servizio adeguato e di predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e allo scopo di garantire un flusso informativo adeguato, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informativi nonché attivare gli studi e i piani indicati nella Convenzione di affidamento, entro le tempistiche indicate e ogni altro documento o piano richiesto dalla Autorità. Tali documenti dovranno essere trasmessi all'EGATO e sottoposti all'approvazione dello stesso laddove

previsto dalla legge.

2. Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono di proprietà del Gestore e messi a disposizione in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico (anche editabile) a favore dell'EGATO.
3. L'EGATO potrà chiedere al Gestore di fornire tutte le necessarie informazioni funzionali a adempiere a disposizioni normative e a dare riscontro a istanze inoltrate da soggetti terzi (ARERA, Regione, Ministero, Comuni, Utenti, ...), secondo le tempistiche di volta in volta necessarie e motivate.
4. Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l'operatività degli elaborati prodotti ai sensi dei commi 1, 2, 3 entro 6 mesi dalla richiesta dell'EGATO.
5. Il Gestore è tenuto a predisporre o aggiornare entro il 30 giugno 2025 e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati:
 - Manuale della sicurezza;
 - Manuale del sistema della qualità;
 - Piano di emergenza di crisi idrica;
 - Piano di emergenza servizio di fognaria e depurativa;
 - Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
 - Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
 - Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
6. Per la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Inoltre dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 23/02/2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano". A tal fine il Gestore dovrà provvedere alla redazione del "Piano di Sicurezza delle Acque" ai sensi del D.lgs. 23/02/2023, n. 18 nei tempi fissati dallo stesso decreto.

ART. 7. Piano di verifica e monitoraggio della pressione in rete

1. Il Gestore provvederà a monitorare gli impianti con strumenti di rilevazione e controllo (misuratori di portata, pressione, qualità dell'acqua ...).
2. Il Gestore dovrà predisporre, entro 30 giugno 2025, un Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete per ogni rete idrica principale, finalizzato a:
 - a) identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;
 - b) curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con l'EGATO.

ART. 8. Piano di subentro nelle gestioni esistenti

Si dà atto che alla data odierna il Gestore è subentrato nelle gestioni delle Società AMAIE spa, AMAT spa, 2iRetegas spa, SE.COM spa, AIGA spa, mentre risulta in via di definizione il procedimento per il subentro nella gestione della Società IRETI.

ART. 9. Autorizzazioni, concessioni e permessi

1. Il Gestore ha attivato le procedure al fine di acquisire e/o di subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e i permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti. Per tutte le procedure non ancora avviate è compito del Gestore provvedere in merito.
2. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che, come previsto dall'art. 6 comma 6 del Regolamento Regione Liguria 14.10.2013 n.7, tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e rilasciate dall'Autorità competente a favore dei Comuni proprietari delle infrastrutture idriche, il Gestore:
 - a. verificherà l'esistenza delle concessioni per l'acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare all'EGATO eventuali carenze in merito;
 - b. opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate ai Comuni individuati come sopra detto prima della loro scadenza;
 - c. si impegnerà a redigere le istanze, complete della documentazione prevista dalla vigente normativa, al fine di ottenere nuove concessioni ovvero regolarizzare situazione pregresse. I pagamenti dei canoni concessori verranno richiesti direttamente al Gestore che curerà i relative pagamenti.
 - d. garantirà il rispetto di quanto previsto, delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.

SEZIONE B - Programma degli interventi (PdI)

ART. 10. Modalità di realizzazione degli interventi

1. La realizzazione del Piano degli Interventi (PdI) contenuto nel Piano 'Ambito (PdA), con le sue modifiche e aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento che informa tutta l'azione della gestione per il periodo di affidamento. Essosi pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.
2. Il Gestore è obbligato a realizzare il Piano degli Interventi adottato con il Piano d'Ambito approvato dall'EGATO nel rispetto delle modalità contenute nel piano stesso, nel presente documento e nella Convenzione nonché nei successivi aggiornamenti.
3. Gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. I costi di investimento sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti dal Piano d'Ambito ad esclusione dell'IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. Fatte salve successive modifiche alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci:
 - A. Spese tecniche relative alla progettazione, alla consulenza geologica e geotecnica, alle necessarie attività preliminari comprendenti eventuali studi specialistici, eventuali studi e/o indagini di interesse archeologico, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico (con designazione dei Collaudatori da parte dell'EGATO), verifica progettazione e a tutte le altre attività e prestazioni indicate nel D.M. 17/06/2016;
 - B. Spese amministrative, relative alle attività svolte dal Gestore in qualità di "Stazione appaltante": funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, funzioni del Responsabile dei Lavori, servizi svolti dall'ufficio acquisti e appalti;
 - C. Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari;
 - D. Importo lavori a base d'asta.
5. Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi non potranno essere superiori a quelli del vigente Prezzario unico dei Lavori Pubblici della Regione Liguria, depurati del ribasso offerto in sede di gara.
6. Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando esso è tenuto a rispondere. Le

spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.

7. Fatte salve diverse indicazioni dell'ARERA e di subentrante disposizioni normative, generalmente non sono riconducibili al SII i costi dovuti a opere di mero arredo urbano interferenti con gli interventi previsti dal Piano d'Ambito. Tali costi non potranno essere sostenuti dalla tariffa, se non quelli funzionali al ripristino delle condizioni antecedenti all'attuazione delle opere.
8. La tempistica di attivazione degli interventi deve essere coerente con le strategie definite nel Piano d'Ambito. In particolare, si dovrà dare particolare priorità all'esecuzione delle opere funzionali all'attuazione della Direttiva Europea UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 e al rispetto del D.lgs. 18/2023.
9. Prima dell'attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere, nonché valutare gli eventuali costi di opere accessorie non riconducibili al SII e determinarne le modalità di realizzazione e finanziamento. L'esito del suddetto confronto dovrà avvenire formalmente e, se necessario, messo a disposizione dell'EGATO.
10. Gli interventi inseriti nella pianificazione d'ambito sono soggetti ai disposti dell'art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché alle conseguenti disposizioni dell'EGATO. Il Gestore è, pertanto, tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all'attuazione del citato articolo 158 bis.
11. Qualora in sede di programmazione e/o di esecuzione di opere fognarie il Gestore ritenga opportuno segnalare all'EGATO un aggiornamento della perimetrazione grafica di un agglomerato (come definito dalla lettera n, art.74 del D.lgs. 152/2006) o del carico in esso generato, questi dovrà provvedere a formulare e motivare apposite osservazioni.
12. Le eventuali varianti al Piano degli Interventi sono assoggettate alle modalità descritte nella Convenzione.

ART. 11. Redazione e aggiornamento periodico del Piano degli Interventi (PdI)

1. La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'Ambito è proposta dal Gestore entro il 30 novembre di ogni anno all'EGATO che provvederà ad esaminarla ed eventualmente ad approvarla.
2. Nell'attuare il Piano Investimenti, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale, regionale e di eventuali "Linee guida" approvate dall'EGATO.

ART. 12. Modalità di attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento

1. I costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento, come definiti dalla successiva Sezione E, sono riconoscibili dalla tariffa solo se previsti nel Piano degli Interventi allegato al Piano d'Ambito. Nel caso in cui il Gestore ritenga necessaria l'esecuzione di un nuovo intervento non ricompreso nel Piano degli Interventi che non sia riconducibile come tipologia ad un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà sottoporre all'EGATO la proposta e, prima dell'esecuzione, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dall'EGATO.
2. In sede di Relazione sulla Gestione (RsG), di cui ai successivi art. 19 - Monitoraggio del gestore e informazione periodica e art. 20 - Struttura della relazione annuale di gestione, il Gestore dovrà fornire

adeguata evidenza degli interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria, di cui ai precedenti commi, attivati nell'anno di gestione di riferimento, riportando sinteticamente le informazioni disponibili e il livello di attuazione delle opere (in progettazione, in esecuzione, in collaudo) alla data di riferimento della RsG.

ART. 13. Modalità di attuazione di opere urgenti non previste

1. Il Gestore potrà intervenire immediatamente e sotto la propria responsabilità in caso di interventi urgenti ed indifferibili, i quali non necessitano di autorizzazione preventiva dell'EGATO. Il Gestore ha comunque l'obbligo di informare della fattispecie l'EGATO al fine del successivo controllo.

ART. 14. Monitoraggio degli interventi

1. Il Gestore dovrà dotarsi di apposito applicativo di monitoraggio degli investimenti da condividere in termini di contenuti e modalità di compilazione con la struttura tecnica dell'EGATO. Le informazioni tecniche e economiche sull'attuazione del Pdl dovranno essere caricate su tale applicativo, con cadenza almeno trimestrale. Ogni aggiornamento dovrà essere comunicato all'EGATO.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a trasmettere all'EGATO via PEC, entro il 31 maggio di ogni anno, il consuntivo dei lavori relativo all'esercizio precedente, attraverso apposito schema di relazione annuale concordato con l'EGATO.
3. Tale schema dovrà comunque contenere le informazioni relative alle opere realizzate nell'annualità oggetto di monitoraggio nonché a quelle in corso di progettazione, realizzazione e collaudo, con indicazione dei cronoprogrammi, dei costi inizialmente previsti ed effettivamente sostenuti.
4. Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal Piano d'Ambito, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione all'EGATO, nelle modalità concordate con lo stesso.
5. L'EGATO si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.

ART. 15. Gestione delle aree di salvaguardia

1. Fatte salve diverse indicazioni dell'ARERA e della vigente normativa, gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, sono di competenza del Gestore solo se riconducibili al SII (opere acquedottistiche, opere fognarie e depurazione). Le restanti attività e procedure sono in capo agli Enti competenti territorialmente e/o definiti per legge.
2. In attuazione ai principi generali di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, il Gestore dovrà:
 - proporre all'EGATO eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con l'EGATO;
 - censire i centri di pericolo esistenti riconducibili al SII (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza;
 - segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII, affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.

SEZIONE C - Esecuzione e controllo della gestione, livelli di servizio obiettivo e relativi indicatori

ART. 16. Modalità di esecuzione della gestione

1. La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata.
2. Il Gestore sottoporrà all'approvazione dell'EGATO quanto segue:
 - Regolamento per il Servizio Idrico,
 - Carta del Servizio secondo disposizioni di ARERA,
 - Piano di emergenza in caso di crisi idrica,
 - Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.
3. Il Gestore trasmetterà all'EGATO i manuali ed i piani indicati all'art. 6 del presente disciplinare.
4. Il tipo e la frequenza delle analisi sull'acqua potabile e sulle acque reflue, determinate dalla normativa di riferimento, vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi, il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.

ART. 17. Sistemi di controllo della gestione - SCG

1. Il Gestore deve implementare una serie di sistemi di controllo della gestione - SCG (es. data base gestionali per l'utenza, sistemi per la raccolta e l'elaborazione dei dati analitici, data base degli scarichi industriali monitorati, etc. etc.), anche attraverso opportune dotazioni informatiche, ove riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
2. Il SCG deve essere attivato entro il 30 giugno del 2025
3. I dati raccolti dal Gestore devono essere sempre consultabili dall'EGATO anche in semplice modalità di lettura.
4. I dati cartografici e di consistenza delle reti saranno sviluppati nel sistema SCG.

ART. 18. Indicatori di performance, di livello di servizio obiettivo e di livello di servizio

1. Gli indicatori di performance, come introdotti dall'ARERA, e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr (oggi ARERA), sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità.

ART. 19. Monitoraggio del Gestore e informazione periodica

1. L'EGATO, per espletare le sue funzioni di controllo, deve essere informato periodicamente sulla gestione del SII al fine di monitorarne l'andamento e l'evoluzione nel tempo. Tali dati devono essere forniti entro un tempo congruo di 30 giorni prima della scadenza imposta da ARERA per la formale

comunicazione alla medesima.

2. A tale scopo il Gestore fornirà copia della Relazione sulla Gestione (RsG) contenente tutte le informazioni relative a ciascun anno solare chiuso e funzionali a monitorare l'equilibrio economico/finanziario della gestione, la qualità dei servizi, gli indicatori e gli standard registrati, come richiesti dalla normativa regolatoria pro tempore vigente dall'ARERA e relativi alle seguenti aree:
 - tecnico ingegneristica;
 - economico finanziaria e tariffaria;
 - soddisfazione dell'utenza;
 - gestionale interna;
 - ambientale.

ART. 20. Struttura della Relazione annuale sulla Gestione (RsG)

1. La Relazione della Gestione sarà strutturata in uno o più documenti in grado di rendicontare in modo accurato e trasparente informazioni ed indicatori che relazioni sulle attività e sulle prestazioni in ambito economico, sociale ed ambientale del Gestore.
2. Gli indicatori e gli standard contenuti nella Relazione della Gestione saranno mutuati, ove previsti, dalle specifiche raccolte dati definite dalla regolazione ARERA pro tempore vigente. In particolare, le aree da indagare sono quelle di seguito riportate:

Area tecnica – settore acquedotto

- da regolazione ARERA qualità tecnica RQTI e metodologia raccolta dati;

Area tecnica – acque reflue e depurazione

- da regolazione ARERA qualità tecnica RQTI e metodologia raccolta dati;

Area tecnica – laboratori

- da regolazione ARERA qualità tecnica RQTI;

Area tecnica – controllo utenze industriali

- da regolazione ARERA su corrispettivi tariffari dei reflui industriali (TICSI) e programma Uffici d'Ambito;

Area tecnica – consumi energetici

- Consumi diretti e indiretti di energia elettrica suddivisi per servizio (espressi in kWh);
- Consumi energetici unitari per acqua trattata (kWh/mc), per acqua immessa in rete (KWh/mc) per impianto fognatura e per impianto di depurazione;
- Consumi da fonti rinnovabili e percentuale sul totale;
- Energia prodotta da impianti di depurazione;
- Resa energetica degli impianti di sollevamento acqua potabile;

Area tecnica – emissione rifiuti

- Rifiuti proveniente dalle attività di trattamento delle acque (ton);
- Rifiuti prodotti suddivisi per tipologia e modalità di smaltimento (ton);

Area economico finanziaria

- Indicatori reddituali;
- Indicatori di redditività;
- Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni;
- Indici di struttura dei finanziamenti;

Area sviluppo della conoscenza

- Numero investimenti inseriti su WEB GIS;
- Numero scarichi rete fognaria inseriti su WEB GIS;
- Numero scarichi industriali inseriti su WEB GIS;
- Numero interventi di manutenzione straordinaria inseriti su WEB GIS;
- Numero interventi di manutenzione a rottura inseriti su WEB GIS;
- Numero di as build da terzi inseriti su WEB GIS;
- Numero km di rete di acquedotto e fognatura inseriti su WEB GIS;
- Numero video ispezioni inseriti su WEB GIS;
- Servizio manutenzione caditorie inserito su WEB GIS;
- Numero autorizzazioni allo scarico inserite su WEB GIS;
- Numero monografie camerette rete fognaria interrogabili su WEB GIS;

Area utenti e tariffe

- Da regolazione ARERA qualità contrattuale (RQSII), misura (TIMSI) e tariffe (TICSI);

Area gestione interna – risorse umane

- Organico complessivo;
- Organico per categoria professionale e tipologia contrattuale, età, sesso;
- Numero dipendenti appartenenti alle categorie protette per sesso e categorie;
- Turnover del personale durante l'anno;
- Incidenza del costo del personale sul valore della produzione;
- Costi di formazione;
- Ore di formazione e numero di partecipanti suddivisi per categoria e sesso;
- Ore di formazione ed informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Indici su infortuni (frequenza e gravità);

Area soddisfazione dell'utenza – rispetto standard Carta dei Servizi

- Da regolazione ARERA qualità contrattuale (RQSII), misura (TIMSI) e qualità tecnica (RQTI).

3. Tale rapporto annuale deve essere trasmesso all'ATO entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello oggetto di rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni dell'EGATO, anche su istanza del Gestore.

ART. 21. Customer Satisfaction

1. I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.
2. Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalla disposizione emanate da ARERA.
3. Le attività del Gestore dovranno essere volte all'ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all'utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.
4. Ad integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ogni anno il Gestore deve effettuare una indagine di *Customer Satisfaction* con una società specializzata per monitorare nel tempo le performance sui diversi target di clientela servita.
5. L'analisi di *Customer Satisfaction* dovrà riguardare:
 - un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;

- gli utenti che nei dodici mesi precedenti l'indagine hanno presentato un reclamo.

SEZIONE D - Rapporti tra il Gestore e l'ATO per il rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico e per il controllo degli stessi

ART. 22. Rilascio di pareri per autorizzazioni allo scarico in fognatura e in ambiente

1. In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri di competenza nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall'Autorità Competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche.
2. Il Gestore è tenuto a esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali all'allacciamento alla rete fognaria di utenze domestiche ricadenti in un agglomerato, secondo quanto indicato nel vigente Regolamento del servizio idrico in applicazione della normativa vigente.

ART. 23. Attività di controllo degli scarichi

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 128, comma 1 del D. Lgs 152/06, l'EGATO definisce un programma annuale di controllo degli scarichi che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Con stipula di apposita convenzione, l'EGATO può individuare il Gestore quale soggetto esecutore dei controlli di natura amministrativa sugli scarichi in rete fognaria pubblica, previa verifica di efficienza, efficacia ed economicità della eventuale prestazione. In una logica di integrazione, la predisposizione del Programma dei controlli da parte dell'EGATO tiene conto anche degli esiti e delle conoscenze sullo stato della situazione conseguiti tramite l'attività del Gestore.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 128 del D. Lgs.152/06, il Gestore organizza il servizio di controllo di competenza, fermo restando il Programma predisposto dall'EGATO. Tale controllo, di natura tecnica e non amministrativa, ha come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi a fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, nonché di proporre all' EGATO per la relativa approvazione le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono rispettare.
3. I controlli delle acque di scarico hanno due principali finalità: la verifica generale della tipologia inquinante dello scarico e l'accertamento dei parametri ai fini tariffari considerando che gli scarichi devono in ogni momento rispettare i limiti allo scarico previsti dall'autorizzazione vigente. In entrambi i casi le modalità di campionamento e controllo saranno scelte in base alle caratteristiche dello scarico stesso e della tipologia di produzione, e i sopralluoghi e le analisi verranno effettuati ai sensi della normativa vigente. Si possono pertanto effettuare campionamenti istantanei o medi, motivando la scelta nel verbale di campionamento. Anche la scelta del punto di campionamento è funzionale alle esigenze di verifica da parte del Gestore.
4. In linea generale, l'attivazione di un efficiente sistema di controllo degli scarichi da parte del Gestore costituisce elemento dirimente per valutare, nelle sedi previste dalla legge, la inerente responsabilità nel caso lo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane superi i valori limite di emissione previsti dalla normativa.

SEZIONE E - Standard di conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato e modalità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

ART. 24. Criteri e principi generali

1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII.
2. Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
3. Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
 - a) **Conservazione delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
 - b) **Funzionalità delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
 - c) **Manutenzione ordinaria programmata od a rottura:** l'insieme delle attività e degli interventi programmabili e non che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII;
 - d) **Manutenzione straordinaria:** l'insieme degli interventi per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione;
 - e) **Manutenzione straordinaria programmata:** l'insieme degli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria pianificati e inseriti nel PdI.

ART. 25. Standard di conservazione e funzionalità delle opere del SII

1. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficacia funzionale, per l'intera durata dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti nella erogazione del servizio, nella salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale
2. Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza si configura con:
 - il razionale utilizzo delle risorse idriche;
 - il razionale utilizzo dei corpi idrici ricettori e la minimizzazione su di essi degli impatti derivanti dal SII;
 - la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
 - la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
 - il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
 - il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
3. Il Gestore si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare, al termine del periodo di affidamento, reti, impianti e infrastrutture funzionali all'espletamento del servizio.

ART. 26. Manutenzione ordinaria, programmata e a rottura

1. Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria e la manutenzione programmata.
2. La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc. Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature.

ART. 27. Manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria programmata

1. La manutenzione straordinaria e la manutenzione straordinaria programmata riguardano l'insieme degli interventi genericamente definiti dagli articoli 12 e 25 del presente disciplinare.
2. A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
 - la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
 - la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazione materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell'efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
 - le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sono normate dall'art. 10 del presente disciplinare.

ART. 28. Controllo della funzionalità delle opere del SII

1. Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti.
2. Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere su richiesta messi a disposizione dell'EGATO.
3. Qualora si rilevassero situazioni d'emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione all'EGATO e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l'emergenza.

ART. 29. Oneri a carico del gestore

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel Piano d'Ambito sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore

compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

ART. 30. Accordi interambito e gestione grossista

1. L'EGATO, in caso di comprovata opportunità e di dimostrata vantaggiosità tramite il confronto con soluzioni di gestione circoscritte all'ambito, potrà promuovere **accordi inter ambito** con altri ATO volti a disciplinare politiche, interventi e gestioni comuni. Ove i contenuti di un accordo inter ambito abbiano effetti sulla gestione o postulino attività condivise con altri gestori d'ambito, l'accordo, anche tramite atti applicativi, definirà in maniera dettagliata i riflessi sulla gestione e la struttura dei rapporti tra Rivieracqua S.p.A. ed altri Gestori.
2. Resta ferma la possibilità per il Gestore di perseguire, previa comunicazione all'EGATO, collaborazioni con altri Gestori su specifiche iniziative che non comportino forme di raccordo strutturale permanente di cui al comma 1, ove ciò non incida sulla capacità di autonoma gestione del servizio nel rispettivo ambito e non contrasti con i programmi definiti da EGATO e con i contenuti degli atti di affidamento diretto.

SEZIONE F - Penali**ART. 31. Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali**

1. Al Gestore saranno applicate, in coerenza con quanto previsto dal contratto di servizi sottoscritto tra Gestore ed EGATO, le penalità previste della Convenzione in essere. Inoltre, per quanto non disciplinato dalla Convenzione, si applicano le seguenti penalità
 - a) in caso di mancato rispetto degli standard di qualità entro i tempi previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra 10.000 (diecimila) e 100.000 (centomila) euro per ogni evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
 - b) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta dei servizi, una sanzione compresa fra 1.000 (mille) e 5.000 (cinquemila) euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo;
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all'EGATO, alla Regione, ad ARERA, l'EGATO applica al Gestore una sanzione compresa fra 1.000 (mille) e 5.000 (cinquemila) euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo.
3. Al ricorrere delle seguenti circostanze, al Gestore saranno inoltre applicate le seguenti penalizzazioni:
 - a) in caso di mancata o ritardata redazione del "Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi" verrà applicata una sanzione pari ad euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - b) in caso di mancata o ritardata redazione del manuale di sicurezza o del manuale della qualità o del piano di emergenza in caso di crisi idrica o del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione verrà applicata una sanzione pari ad euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - c) Fermo restando quanto previsto della Convenzione, in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 60 (sessanta) giorni verrà applicata una sanzione pari ad euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo;
 - d) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative verrà applicata una sanzione pari ad euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo;
 - e) in caso di mancato rispetto del termine in tema di tutela da Class Action verrà applicata una sanzione pari a euro 1.000 per ogni giorno di ritardo.
4. L'EGATO si riserva la facoltà di incrementare gli importi delle penalizzazioni di cui al presente articolo, previo confronto con il Gestore.
5. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 5% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
6. ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte dell'EGATO, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
7. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno

avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, l'EGATO applica la penale.

8. L'importo della penale è versato dal Gestore all'EGATO entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Decorso tale termine, l'EGATO, a propria scelta, escute la fideiussione o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.

SEZIONE G - Disposizioni finali

ART. 32. Vigenza

1. Il presente disciplinare è vigente dalla data di firma di approvazione del documento.

ART. 33. Revisioni e aggiornamenti

1. Il Gestore può proporre all'EGATO eventuali revisioni e aggiornamenti del presente disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, l'EGATO provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
2. Il presente disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al disciplinare stesso e con esso in contrasto.